

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. A del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Reply SpA  
14 novembre 2022



## **INDICE**

<b>PARTE GENERALE</b> .....	<b>5</b>
<b>1. Il Decreto Legislativo 231/2001</b> .....	<b>6</b>
1.1. Premessa .....	6
1.2. Normativa .....	6
1.2.1 I reati.....	6
1.2.2. I soggetti destinatari del Decreto.....	10
1.2.3. La condizione esimente .....	10
1.3. Le Linee Guida di Confindustria .....	11
<b>2. Adozione del Modello nell’ambito del Gruppo Reply</b> .....	<b>12</b>
2.1. Modello e Codice Etico .....	12
2.2. Struttura del Modello.....	12
2.3. Principi generali per l’adozione del Modello .....	13
2.4. Approvazione del Modello e suo recepimento nell’ambito del Gruppo.....	14
2.5. Modifiche e integrazioni del Modello .....	14
2.6. Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell’efficacia del Modello .....	15
2.7. L’adozione del Modello Organizzativo nell’ambito del Gruppo.....	15
<b>3. Metodologia seguita per l’individuazione delle attività sensibili e dei processi di supporto</b> .....	<b>16</b>
3.1. Individuazione delle attività a rischio reato.....	16
<b>4. Organismo di Vigilanza</b> .....	<b>17</b>
4.1. Modalità di nomina e di revoca dell’Organismo di Vigilanza.....	17
4.2. Compiti dell’Organismo di Vigilanza .....	18
4.3. Requisiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	19
4.4. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	21
4.5. Funzioni di coordinamento dell’OdV di Reply SpA con gli ODV delle altre società del Gruppo. ....	23
<b>5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello</b> .....	<b>23</b>
5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti .....	23
5.2. Consulenti, partner e fornitori .....	23
<b>6. Sistema disciplinare</b> .....	<b>24</b>
6.1. Misure nei confronti di quadri e impiegati.....	24
6.2. Misure nei confronti dei dirigenti .....	25
6.3. Misure nei confronti degli amministratori .....	26



6.4.	Misure nei confronti dei sindaci.....	26
6.5.	Misure nei confronti dei consulenti e dei partner.....	26
7.	Aggiornamento ed adeguamento del Modello .....	26
<b>PARTE SPECIALE .....</b>		<b>27</b>
8.	Reati rilevanti .....	28
8.1.	Principi di comportamento .....	28
8.2.	Approccio metodologico .....	28
9.	Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione .....	30
9.1.	I principi generali di comportamento da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	31
9.2.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	33
10.	Reati societari.....	34
10.1.	La corruzione tra privati.....	35
10.2.	I principi generali di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio rispetto ai reati societari.....	36
10.3.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	38
11.	Reati in materia di abusi di mercato .....	39
11.1.	Le informazioni privilegiate .....	39
11.2.	I principi generali di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio rispetto ai reati di abusi di mercato .....	41
11.3.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	42
12.	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro .....	44
12.1.	I principi generali di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme antinfortunistiche, della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. ....	45
12.2.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	46
13.	Reati in violazione delle norme sul riciclaggio di denaro .....	48
13.1.	Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio Reato di riciclaggio.....	48
13.2.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	50
14.	Reati in violazione delle norme in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati .....	52
14.1.	Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti informatici .....	52
14.2.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	53
15.	Reati in materia di violazione del diritto d'autore .....	54
15.1.	Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di reati in materia di violazione del diritto d'autore.....	54



<b>15.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>54</b>
<b>16. Reati in materia di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare – Intermediazione illecita .....</b>	<b>56</b>
<b>16.1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare .....</b>	<b>56</b>
<b>16.2. I principi generali di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.</b>	<b>56</b>
<b>16.3. Intermediazione illecita .....</b>	<b>56</b>
<b>16.4. I principi generali di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme in materia di intermediazione illecita.....</b>	<b>57</b>
<b>16.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>58</b>
<b>17. Reati tributari .....</b>	<b>59</b>
<b>17.1. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di reati tributari.....</b>	<b>59</b>
<b>17.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>61</b>



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a)  
del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

## **PARTE GENERALE**



## 1. Il Decreto Legislativo 231/2001

### 1.1. Premessa

La società Reply SpA (di seguito anche “**Capogruppo**”) e le società da essa controllate (di seguito “**Gruppo Reply**” o “**Gruppo**”) sono da sempre sensibili all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.

In tale contesto, Reply SpA ha ritenuto conforme alla propria politica procedere all’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “**Modello Organizzativo**” o “**Modello**”) previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche “**Decreto**” o “**D. Lgs. 231/2001**”) nell’ambito del proprio Gruppo.

A tal fine, il Gruppo Reply ha avviato e monitorato nel tempo un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure adottate con le finalità previste dal Decreto.

Il presente Modello ed i principi in esso contenuti si applicano agli organi societari (intendendosi per tali, tra gli altri, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Reply SpA e i relativi componenti), ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai partner e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle attività “sensibili” per conto o nell’interesse del Gruppo (di seguito “**Destinatari**”).

### 1.2. Normativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in “sede penale” degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

#### 1.2.1 I reati

La responsabilità degli enti non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose richiamate nel D. Lgs. 231/01 (così come modificato dalla sua entrata in vigore ad oggi) e, più precisamente:

- (i) **reati contro la Pubblica Amministrazione**<sup>1</sup>, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- (ii) **delitti contro la fede pubblica**, richiamati dall’art. 25-*bis*, introdotto nel Decreto dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Così come modificati dalla legge n. 69/2015.

<sup>2</sup> Detti reati comprendono: falsificazione in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.



- (iii) **delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati dall'art. 25-*bis*.1, introdotto nel Decreto dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99<sup>3</sup>;
- (iv) **reati societari**, richiamati dall'art. 25-*ter*, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. del 11 aprile 2002, n. 61 e s.m.i.<sup>4</sup>;
- (v) **reati in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, richiamati dall'art. 25-*quater*, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 7/2003<sup>5</sup>;
- (vi) **delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall'art. 25-*quater*.1, introdotto nel Decreto dalla Legge del 9 gennaio 2006, n. 7<sup>6</sup>;
- (vii) **delitti contro la personalità individuale**, richiamati dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dalla Legge dell'11 agosto 2003, n. 228<sup>7</sup>;
- (viii) **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies*, introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge del 18 aprile 2005, n. 62<sup>8</sup>;

---

474 c.p.); l'art. 25-*bis* è stato modificato dal d.lgs. 125/2016 rubricato "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI".

<sup>3</sup> Detti reati comprendono: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p., delitto introdotto *ex novo*); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p., delitto introdotto *ex novo*).

<sup>4</sup> Così come modificati dalla legge 69/2015 e dal D. Lgs. 38/2017.

<sup>5</sup> Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti: associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.) e assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.), finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 151/2016, art. 270-*quinquies*.1 c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.), attentato per finalità terroristiche o eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.), atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.), assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.), impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1), danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2), sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3), pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5).

<sup>6</sup> Si riferisce ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-*bis* c.p.

<sup>7</sup> Come da ultimo modificati dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea".

<sup>8</sup> Come da ultimo modificati dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea".



- (ix) **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**, richiamati dall'art. 25-*septies*, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge del 3 agosto 2007, n. 123 e s.m.i.<sup>9</sup>;
- (x) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**, richiamati dall'art. 25-*octies*, introdotti nel Decreto dall'art. 72 del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231<sup>10</sup>;
- (xi) **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, richiamati dall'art. 25-*octies*.1, introdotti nel Decreto dall'art. 3 del D. Lgs. dell'8 novembre 2021, n. 184<sup>11</sup>;
- (xii) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-*novies*, introdotti nel Decreto dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99<sup>12</sup>;
- (xiii) **reati informatici**, richiamati dall'art. 24-*bis*, introdotti nel Decreto dalla Legge del 18 marzo 2008, n. 48<sup>13</sup>;
- (xiv) **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-*ter*, introdotto nel Decreto dalla Legge del 15 luglio 2009, n. 94<sup>14</sup>;

<sup>9</sup> L'art. 25-*septies* è stato successivamente sostituito dall'art. 300, co.1, n. D.lgs. 21/2008.

<sup>10</sup> Detti reati comprendono: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.) introdotto dalla legge 186/2014. Sul punto, si segnala l'entrata in vigore, a far data dal 15 dicembre 2021, del D. Lgs. 195/2021 – in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale – il quale è intervenuto sulle fattispecie di reato appena richiamate, introducendo un'importante novità in tema di responsabilità degli enti. Segnatamente, dette categorie di reato non saranno più limitate alle condotte di natura dolosa ma ricomprenderanno altresì i delitti puniti a titolo di colpa e addirittura i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione (purché punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi).

<sup>11</sup> Il citato D. Lgs. 184/2021 ha operato alcune modifiche al Codice Penale e, segnatamente, ha: introdotto il nuovo art. 493-*quater*, ai sensi del quale viene sanzionata (con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino ad Euro 1.000) la detenzione e la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal denaro contante; integrato il reato di frode informatica di cui all'art. 640-*ter*, introducendo una nuova circostanza aggravante che si concretizza ogni qualvolta l'alterazione di un sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; operato una modifica nella formulazione dell'art. 493-*ter*, relativo all'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (le parole "*carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento*" sono state sostituite da "*strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento*").

<sup>12</sup> La citata Legge 99/2009 punisce: la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita ecc. di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, ecc. di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, ecc.; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno "SIAE"; la produzione, installazione ecc. di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

<sup>13</sup> Come da ultimo modificati dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea*".

<sup>14</sup> Detti reati comprendono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.). Si segnala che l'art 1 della Legge 21 maggio 2019, n. 43 ha da ultimo modificato il testo di detto articolo che così recita: "*Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'art. 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.*"; sequestro di persona a scopo





- (xv) **reati transazionali**; l'art. 10 della Legge del 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità<sup>15</sup>;
- (xvi) **delitto consistente nel rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, richiamato dall'art. 25-*decies*, introdotto nel Decreto dalla Legge del 3 Agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121;
- (xvii) **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies*, introdotto nel Decreto dall'art. 4, comma 2, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e s.m.i.<sup>16</sup>;
- (xviii) **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art. 25-*duodecies*, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 109/2012<sup>17</sup>;
- (xix) **reato di corruzione tra privati**, richiamato dall'art. 25-*ter*, comma 1, lett. *s-bis*, introdotto nel Decreto dalla Legge del 6 novembre 2012, n. 190<sup>18</sup>;
- (xx) **reato di razzismo e xenofobia**, richiamato dall'art. 25-*terdecies*, introdotto dalla Legge del 20 novembre 2017, n. 167;
- (xxi) **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamato dall'art. 25-*quaterdecies*, introdotto dalla Legge del 3 maggio 2019, n. 39;
- (xxii) **reati tributari**, richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies*, introdotto dall'art. 39, comma 2 del Decreto Legge del 26 ottobre 2019, n. 124<sup>19</sup> e **contrabbando**, richiamato

---

di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990); termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p..

<sup>15</sup> In questo caso non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. La responsabilità degli Enti deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati, disponendo - in via di richiamo - nell'ultimo comma che *"agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231"*.

<sup>16</sup> Successivamente modificato dalla legge 68/2015.

<sup>17</sup> L'art. 25-*duodecies* è stato modificato dalla legge 161/2017 che ha aggiunto i seguenti commi: *"1 – ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1 – quarter. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1- bis e 1 – ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno."*.

<sup>18</sup> Come modificato dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

<sup>19</sup> Successivamente modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157. L'articolo 25-*quinquiesdecies* richiama i delitti previsti dal D. Lgs. 74/2000 e ovvero: il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2-*bis*) per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore o inferiore ad Euro 100.000; il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'art. 3); il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 8, comma 1 e comma 2-*bis*), per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, sia superiore o inferiore ad Euro 100.000; il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'art. 10) e il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (di cui all'art. 11). L'art. 25-*quinquiesdecies* è stato successivamente modificato dall'art. 5, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 75/2020, denominato "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", avente ad oggetto il recepimento della c.d. Direttiva PIF. Tale modifica ha introdotto all'interno del perimetro dei reati rilevanti ai sensi del Decreto le fattispecie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000, dichiarazione infedele, all'art. 5 del D. Lgs. 74/2000, omessa dichiarazione e all'art. 10-*quater* del D. Lgs. 74/2000, indebita compensazione; la rilevanza di tali reati ai sensi del Decreto è inoltre subordinata alla loro commissione "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro".



dall'art. 25-*sexiesdecies*, introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 75/2020<sup>20</sup>;

- (xxiii) **delitti contro il patrimonio culturale**, richiamato dall'art. 25-*septiesdecies*, introdotto dalla Legge del 9 marzo 2022, n. 22;
- (xxiv) **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, richiamato dall'art. 25-*duodevicies*, introdotto dalla Legge del 9 marzo 2022, n. 22.

I reati rilevanti nel contesto di Reply SpA sono indicati nelle Parti Speciali del presente Modello. Reply SpA (anche nella sua qualifica di Capogruppo) si impegna a monitorare costantemente sia le nuove fattispecie di reato introdotte nel perimetro del Decreto, sia quelle già contemplate per verificare l'impatto e la rilevanza delle stesse nel contesto aziendale ed operare gli eventuali adeguamenti e/o integrazioni del caso alle citate Parti Speciali.

### 1.2.2. I soggetti destinatari del Decreto

Sotto il profilo dei soggetti destinatari, il Decreto indica *“gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica”* (art. 1, co. 2). Il quadro descrittivo è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire *“lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (art. 1, co. 3). Come si vede, la platea dei destinatari è molto ampia e non sempre è identificabile con certezza la linea di confine, specialmente per gli enti che operano nel settore pubblico. È indubbia, in proposito, la soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (in base a concessione, ecc.). Nei loro riguardi – come, del resto, nei confronti degli enti pubblici economici – la problematica della responsabilità riguarda, tra le altre comuni a tutti i destinatari del Decreto, anche le ipotesi di corruzione sia attiva che passiva.

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o a *vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente.

### 1.2.3. La condizione esimente

L'art. 6 del Decreto contempla l'esonero da responsabilità dell'ente se lo stesso dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati rilevanti, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente (**“Organismo di Vigilanza”** o **“ODV”**) con il compito di vigilare sull'efficacia reale del citato modello.

Di conseguenza una forma specifica di esonero della responsabilità si ottiene qualora la società dimostri che:

- (i) l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati e gli illeciti della specie di quello verificatosi;

---

<sup>20</sup> L'art. 25-*sexiesdecies* introduce nel novero dei reati presupposto del Decreto alcuni dei reati di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale).



- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato all'ODV, a cui sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- (iii) le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- (iv) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto (ii).

L'esonero dalle responsabilità di Reply SpA e del Gruppo passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la formulazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'ODV devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli enti di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze sopra citate.

### 1.3. Le Linee Guida di Confindustria

Allo scopo di offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nella elaborazione dei modelli e nella individuazione di un Organismo di Vigilanza, le Linee Guida predisposte da Confindustria contengono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal D. Lgs. n. 231/2001, e quindi tali da rivestire un importante ruolo ispiratore nella costruzione del Modello e nella nomina del citato Organismo con i relativi compiti da parte del singolo ente.

Nella predisposizione del presente Modello, si sono tenute in massima considerazione le Linee Guida emanate da Confindustria, le cui caratteristiche essenziali per la costruzione del Modello sono individuate nelle seguenti fasi:

1. identificazione dei rischi, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si può verificare la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
2. progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente nell'ambito aziendale ed il suo eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo dai **reati (dolosi)** che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono così individuate da Confindustria:

- adozione di un codice etico;
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- adozione di procedure cartacee e informatiche;
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di adeguato controllo interno;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;



- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.
3. la nomina dell'Organismo di Vigilanza, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
  4. la previsione di un sistema disciplinare o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello.

Si segnala che il presente Modello è stato redatto tenendo in considerazione la realtà concreta di Reply SpA, la sua struttura organizzativa, nonché la specifica attività prestata.

Pertanto, pur facendo riferimento alle Linee Guida di Confindustria, il presente Modello può, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, discostarsi dalle suddette indicazioni che per loro natura hanno comunque carattere generale.

## **2. Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo Reply**

### **2.1. Modello e Codice Etico**

Il Gruppo intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita delle società nel rispetto delle leggi vigenti. A tale fine, il Gruppo si è dotato di un proprio codice etico (di seguito "**Codice Etico**" che costituisce un Allegato del Modello) volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che le società del Gruppo riconoscono come propri e dei quali esigono l'osservanza da parte degli organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha pertanto una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottabile anche in via autonoma da parte del Gruppo. Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi a vantaggio di Reply SpA, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, elemento rilevante del Modello medesimo.

### **2.2. Struttura del Modello**

Il presente Modello è costituito da una **Parte Generale** e da una **Parte Speciale**.

La **Parte Generale** ha la funzione di definire i principi di carattere generale che il Gruppo pone come riferimento per la gestione del proprio business e che sono validi per la realtà aziendale in senso lato e non soltanto per prevenire il compimento delle attività potenzialmente a rischio.

La **Parte Speciale** ha la funzione di:

- individuare i reati potenzialmente commissibili in azienda e le relative misure preventive;
- individuare i principi comportamentali da porre in essere;



- ripercorrere l'approccio metodologico utilizzato alla fine della predisposizione del Modello;
- definire i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Nella Parte Speciale sono previste le fattispecie delittuose contemplate dal D. Lgs. 231/2001 ritenute rilevanti nel contesto della Società. Con riferimento al novero delle aree/attività sensibili, l'analisi è stata circoscritta alle fattispecie ritenute esposte al rischio di reato, secondo un criterio probabilistico.

### **2.3. Principi generali per l'adozione del Modello**

L'adozione del Modello Organizzativo è attuata secondo i seguenti criteri generali:

- Predisposizione e aggiornamento del Modello  
È rimessa alla società Reply SpA la predisposizione del Modello Organizzativo che poi è soggetto al recepimento anche da parte delle altre società del Gruppo in relazione alle attività a rischio da esse svolte con le modalità indicate ai successivi paragrafi. È rimesso alla responsabilità delle singole società del Gruppo l'aggiornamento del Modello medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.
- Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione  
È rimessa alla responsabilità delle singole società del Gruppo l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere. A tal fine l'Organo Dirigente della società può decidere se nominare un proprio Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri oppure assumersi l'incarico, avvalendosi dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo quale supporto per l'espletamento dei propri compiti di controllo e vigilanza.
- Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello  
Nel caso in cui l'Organo Dirigente assuma il ruolo di Organismo di Vigilanza, è affidato all'Organismo di Vigilanza di Reply SpA, quale società Capogruppo, il compito di coordinare sul piano generale, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello nell'ambito di tutte le società del Gruppo per assicurare al Modello stesso una corretta e omogenea attuazione, nonché di effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di controllo sulle singole società del Gruppo stesso.

In conformità ai criteri sopra indicati, il Modello trova attuazione come esplicitato nei paragrafi successivi.

- Pubblicazione del Modello  
Il presente documento è reperibile sul sito aziendale [www.reply.com](http://www.reply.com).  
Reply SpA si impegna ad individuare gli strumenti e ad attuare gli interventi più efficaci ed idonei a garantire la diffusione, la conoscenza e l'applicazione del Modello e del Codice Etico, prevedendo adeguati interventi formativi e informativi.  
Reply SpA fornisce inoltre ogni chiarimento necessario per l'interpretazione e l'attuazione dei principi contenuti nel presente documento.



## **2.4. Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito del Gruppo**

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e dalla Parte Speciale e dai relativi Allegati, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Reply SpA con delibera del 28 marzo 2008 e successivamente aggiornato con delibere del Consiglio di Amministrazione di Reply SpA del 4 agosto 2011, del 1° agosto 2013, del 14 maggio 2019, del 31 luglio 2020 e da ultimo del 14 novembre 2022.

Il Modello, nei limiti previsti nei prossimi paragrafi, è soggetto al recepimento anche da parte delle altre società del Gruppo che rientrano nel perimetro di consolidamento di Reply SpA, in relazione alle attività a rischio da esse svolte.

In particolare, è demandato ai Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo di provvedere mediante apposita delibera al recepimento del presente Modello, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalle società stesse.

Nel recepire il Modello, i Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo, nei limiti previsti nei prossimi paragrafi, hanno la possibilità di:

- (i) istituire un proprio Organismo di Vigilanza ex art. 6, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001 con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità. Per le società di piccole dimensioni (definite in questa sede, più che in funzione dei parametri quantitativi, nella essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale) è fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'Organo Dirigente della controllata (così come previsto dall'art. 6, co. 4, D. Lgs. n. 231/2001);
- (ii) far sì che l'Organismo di Vigilanza/Organo Dirigente della controllata possa avvalersi, nell'espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, delle risorse allocate presso l'analogo Organismo della Capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa. In tale contesto, l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, nella effettuazione di controlli presso le società del Gruppo, assume nella sostanza la veste di professionista esterno che svolge la sua attività nell'interesse della controllata stessa, riportando all'Organismo di Vigilanza/Organo Dirigente di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Per l'essenzialità della struttura funzionale e gerarchica delle società controllate e in considerazione del fatto che i processi di amministrazione, controllo di gestione, gestione del personale, tesoreria, adempimenti societari e fiscali sono accentrati sulla Capogruppo, la funzione di Organismo di Vigilanza, quando non già presente un Organismo di Vigilanza autonomo in seno alla singola controllata, è assegnata dai Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo agli stessi Organi Dirigenti. L'Organo Dirigente della controllata, nell'espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, si avvale delle risorse allocate presso l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo.

## **2.5. Modifiche e integrazioni del Modello**

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'Organo Dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a del Decreto) le modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse all'approvazione rispettivamente del Consiglio di Amministrazione di Reply SpA e delle società del Gruppo.





È peraltro riconosciuta al Presidente e/o ai Consiglieri Delegati la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Reply SpA comunica tempestivamente alle società controllate ogni modifica apportata al Modello ai fini del loro recepimento.

## **2.6. Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello**

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo alle singole società del Gruppo riguardo l'attuazione del Modello in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere nelle aree a rischio, qualora le funzioni di Organismo di Vigilanza vengano assunte dall'Organo Dirigente, è attribuito all'Organismo di Vigilanza di Reply SpA il compito di supportare le attività di vigilanza e controllo sull'effettiva attuazione del Modello stesso nell'ambito delle società del Gruppo per assicurarne una corretta e omogenea applicazione nell'ambito del Gruppo stesso.

In particolare, sono riconosciute all'Organismo di Vigilanza di Reply SpA, nel rispetto dell'autonomia delle diverse società del Gruppo e dei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto concerne la segretezza aziendale, la tutela della privacy, ecc.), le seguenti attribuzioni nei confronti delle controllate:

- supportare le attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;
- effettuare, singolarmente o congiuntamente all'Organo Dirigente, particolari azioni di controllo sulle singole controllate del Gruppo nelle aree di attività a rischio, con facoltà di accedere alla documentazione rilevante di tutte le società del Gruppo, senza alcuna forma di intermediazione.

Le società estere del Gruppo Reply, che non svolgono attività nel territorio italiano, non sono tenute all'adeguamento ai dettami del Decreto, fermo restando il rispetto del Codice Etico anche per dette società.

## **2.7. L'adozione del Modello Organizzativo nell'ambito del Gruppo**

Il presente Modello Organizzativo è adottato dalle società del Gruppo che rientrano nel perimetro di consolidamento di Reply SpA e, se del caso, rivisto in alcune parti e adattato alle differenti peculiarità organizzative, alla diversa rischiosità e alle strutture che risultano più snelle.

Al fine di evitare appesantimenti burocratici e una moltiplicazione dei costi connessi ai controlli da effettuare, si potranno stabilire per le società controllate, nel rispetto dei diritti degli altri azionisti, criteri specifici per l'adozione del rispettivo Modello Organizzativo, relativi:

- alla nomina di un Organismo di Vigilanza *ad hoc* o in alternativa alla identificazione dell'Organo Dirigente per l'assunzione di tale ruolo, nel rispetto delle previsioni del Decreto;
- alla significatività del controllo da parte della Capogruppo;
- alla mappatura delle attività a rischio;
- alle modalità attraverso le quali garantire le attività di controllo.



Tali criteri dovranno trovare enunciazione nella comunicazione di diffusione del Modello e/o, a seconda dei casi, nel regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

### **3. Metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili e dei processi di supporto**

L'art. 6.2 lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno dei requisiti del Modello, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Si è, pertanto, analizzata la realtà operativa aziendale nelle aree/settori aziendali in cui è possibile la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, evidenziando i processi maggiormente rilevanti.

Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati in questione, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

L'iter metodologico seguito dalla società Reply SpA per la realizzazione del Modello è scomponibile nelle seguenti fasi:

- Fase di Scoping: definizione dettagliata del perimetro oggetto di valutazione e individuazione, attraverso questionari specifici rivolti ai soggetti apicali, dei corretti processi aziendali e dei relativi referenti;
- Fase di Analisi: valutazione del sistema di controllo interno in essere, raccolta, mediante interviste ed analisi documentale, delle informazioni necessarie a costruire la mappa delle principali attività a rischio reato e l'elenco delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti configurati come reati e per i quali sia prevista una responsabilità di Reply SpA ai sensi del Decreto, analisi e valutazione dei punti di debolezza individuati, determinazione dei possibili rimedi.

#### **3.1. Individuazione delle attività a rischio reato**

Al fine di individuare specificatamente e in concreto le aree di attività a rischio di commissione di reato (di seguito "**attività a rischio**" o "**sensibili**") si è proceduto ad un'analisi della struttura societaria ed organizzativa di Reply SpA (e del Gruppo).

Con riferimento alle fattispecie di reati suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa di Reply SpA, sono state identificate le aree di "attività a rischio" (dettagliatamente analizzate nella Parte Speciale) che sono state distinte tra quelle che fanno riferimento a:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- adempimenti societari;
- informazioni privilegiate;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- gestione delle attività commerciali a rischio reati in materia di corruzione tra privati;





- gestione delle attività commerciali e finanziarie a rischio reati in materia di riciclaggio;
- gestione dei sistemi informatici e dei documenti informatici;
- gestione delle attività a rischio in materia di violazione del diritto d'autore;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita;
- reati tributari.

#### **4. Organismo di Vigilanza**

Affinché Reply SpA. e il Gruppo possano usufruire dell'esonero dalla responsabilità, il D. Lgs. 231/2001 (art. 6) prevede che l'Organo Dirigente abbia, tra l'altro:

- adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il compimento di "reati rilevanti" (il presente Modello è stato adottato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione di Reply SpA con delibera del 28 marzo 2008);
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento all'OdV. Il Consiglio di Amministrazione di Reply SpA ha affidato l'incarico all'OdV per la prima volta in data 28 marzo 2008.

L'affidamento di detti compiti all'OdV ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7 del D. Lgs. 231/2001).

L'art. 7, co. 4, del D. Lgs. 231/2001 ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza.

##### **4.1. Modalità di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV deve essere nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Nella dichiarazione formale di incarico devono essere obbligatoriamente indicati:

- il soggetto / i soggetti chiamato/i ad assumere il ruolo di OdV e le relative responsabilità;
- la durata in carica, se è previsto un termine, e in ogni caso le modalità di revoca.

La revoca, così come la nomina, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che definisce altresì:

- i principali compiti cui l'OdV è chiamato nell'ambito dell'espletamento delle attività di controllo sull'efficienza ed efficacia del Modello Organizzativo (l'indicazione dei compiti ha carattere generale, essendo rimessa all'Organismo stesso la formulazione di un regolamento interno delle proprie attività – calendarizzazione dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, disciplina dei flussi informativi, etc.);
- i poteri di cui l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente essere dotato per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo;
- le tempistiche e gli organi destinatari dell'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza.



La società Reply SpA ha ritenuto opportuno affidare l'incarico ad un organismo composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno esterno (che riveste il ruolo di Presidente dell'Organismo di Vigilanza) e almeno uno interno, che devono avere le qualità richieste per svolgere i loro compiti assicurando professionalità e competenza. La scelta è determinata dall'esigenza di garantire all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione.

In conformità ai principi di cui al D. Lgs. 231/2001 è consentita all'OdV la possibilità di affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo di Vigilanza stesso.

#### 4.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Il Modello costituisce, in sostanza, un'estrinsicazione, con un oggetto ben circoscritto (identificabile con la prevenzione di comportamenti criminosi riguardanti alcune specifiche fattispecie di reato), del più ampio "Sistema di Controllo Interno" implementato da Reply SpA.

Le attività che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'**effettività** del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti posti in essere e le previsioni del Modello;
- disamina in merito all'**adeguatezza** del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura dell'**aggiornamento** in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

In particolare, all'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, all'organo amministrativo le correzioni e gli opportuni adeguamenti;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi ed il Collegio Sindacale;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e funzione di Reply SpA;
- compiere verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;



- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo stesso;
- definire e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

È opportuno precisare sin da ora che il massimo vertice societario (es. Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato), pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile<sup>21</sup>, alle quali si aggiunge quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo (art. 6, co. 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001).

Il Collegio Sindacale, essendo investito della responsabilità di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, è informato dall'Organismo di Vigilanza dell'eventuale commissione dei reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001, così come di eventuali carenze del Modello.

### 4.3. Requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I principali requisiti che l'OdV deve possedere sono:

- Autonomia ed indipendenza<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Cfr. il nuovo art. 2392 cod. civ. "(Responsabilità verso la società). Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale."

<sup>22</sup> Si ritiene opportuno richiamare quanto recita effettivamente il D. Lgs. n. 231/2001 in ordine alla citata esigenza di autonomia o indipendenza (quest'ultimo termine in particolare sta ad indicare l'indipendenza di giudizio dell'Organismo rispetto ai soggetti controllati): "art.6, comma 1, lett. b) il compito di vigilare sul



La posizione dell'OdV nell'ambito di Reply SpA e del Gruppo deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente della società (e in particolare dell'Organo Dirigente). Tali requisiti sono assicurati dall'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di staff in posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il riporto diretto al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

All'OdV non sono attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

I componenti dell'OdV della società Reply SpA, oltre alle competenze professionali di seguito descritte, sono in possesso di requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con i componenti degli organi sociali; tali requisiti garantiscono ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato a detti componenti.

- Professionalità

L'OdV deve possedere un bagaglio di strumenti e tecniche tale da poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti comprese quelle previste dalle normative di settore.

- Continuità di azione

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la programmazione dell'attività di verifica, le modalità di effettuazione della stessa, la verbalizzazione delle riunioni, le modalità ed il contenuto specifico dei flussi informativi relativi alle aree a rischio reato, nonché le specifiche modalità operative e di funzionamento interno, sono rimesse ad un piano di lavoro *ad hoc* predisposto dall'Organismo di Vigilanza stesso.

- Altri requisiti

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello Organizzativo è in capo all'Organo Dirigente stesso.

Inoltre, l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni di Reply SpA - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

L'OdV, qualora lo ritenesse opportuno, può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture di Reply SpA ovvero di consulenti esterni.

---

*funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controlli".*

Un minimo di riflessione ci conduce ad escludere la necessaria sovrapposibilità tra "soggetto autonomo ed indipendente" e l'esercizio "di autonomi poteri d'iniziativa e controllo".



Infine, l'Organo Dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza della quale l'Organismo stesso potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

#### **4.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV dovranno pervenire, oltre alle informazioni e alla documentazione richiesta dalla Parte Speciale trattata nei capitoli successivi e alle indicazioni che si renderanno necessarie durante l'espletamento delle attività di monitoraggio, le segnalazioni relative alla mancata attuazione del Modello, alla commissione di reati previsti dal Decreto o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo.

L'OdV di Reply SpA valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere a una indagine interna.

L'OdV di Reply SpA agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate con colpa grave o in mala fede.

In ambito aziendale, tutte le strutture operative e manageriali del Gruppo devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni identificate dall'Organismo e da questi richieste alle singole strutture organizzative e manageriali del Gruppo. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente alla mancata attuazione del Modello nelle aree di attività "a rischio" ed al rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV informazioni circa:

- eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, su persone, società, terzi che intrattengono rapporti con le società del Gruppo Reply per i reati rilevanti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori, dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i reati rilevanti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- eventuali relazioni predisposte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali possano emergere fatti, comportamenti, eventi od omissioni con profili di criticità e responsabilità rispetto ai reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.



Tali segnalazioni, formulate *per iscritto e in forma non anonima*, potranno pervenire sia da parte di esponenti aziendali sia da parte di terzi e potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello e delle procedure allo stesso collegate, comportamenti difformi dai principi etici e dal Codice Etico del Gruppo, anomalie o atipicità riscontrate nell'espletamento dell'attività. Le segnalazioni pervenute saranno valutate dall'OdV a sua ragionevole discrezione e responsabilità.

All'OdV deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato da ciascuna società del Gruppo.

L'OdV riporterà al Consiglio di Amministrazione e, nei casi più gravi, anche al Comitato Controllo e Rischi, le violazioni del Modello Organizzativo emerse con riferimento alle segnalazioni suddette.

In tema di flussi informativi, si segnala l'entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (sistema noto come whistleblowing), la quale introduce nell'ordinamento nazionale un sistema di tutela del dipendente o collaboratore ("**whistleblower**") che segnala illeciti nel settore privato, e ciò mediante l'introduzione all'art. 6 del Decreto dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

A questo proposito, ciascun ente si impegna a predisporre:

- uno o più canali informativi (di cui almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante), che consentano ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza di presentare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati ai sensi del Decreto, di violazioni o sospette violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, che siano però fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- tutte le misure idonee a garantire il rispetto dell'anonimato del whistleblower nonché il divieto di atti di ritorsione e/o discriminatori diretti o indiretti (compresi il licenziamento discriminatorio e il mutamento delle mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c.), nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché un sistema di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Nel contesto sopra descritto, il Gruppo Reply ha già provveduto ad implementare un sistema di comunicazione delle segnalazioni valido per tutte le società facenti parte del Gruppo stesso, come descritto nella *Whistleblowing Policy* pubblicata sul sito del Gruppo.

Le segnalazioni possono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

- via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica: [odv@reply.com](mailto:odv@reply.com) - accessibile solo ai membri dell'Organismo di Vigilanza di Reply S.p.A.;
- per posta, a: Reply S.p.A. - Via Nizza n.250 - 10126 Torino - Italia, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Reply S.p.A.





#### **4.5. Funzioni di coordinamento dell'OdV di Reply SpA con gli ODV delle altre società del Gruppo.**

È assegnato all'OdV di Reply SpA il compito di coordinare, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività dell'OdV delle altre società del Gruppo ai fini della realizzazione di un coerente sistema dei controlli nell'ambito del Gruppo stesso.

In tal caso, è data facoltà all'OdV di Reply SpA di acquisire documentazione e informazioni e di effettuare controlli periodici e verifiche sulle attività a rischio delle diverse società del Gruppo.

### **5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello**

#### **5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti**

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo di Reply SpA garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della Funzione Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale: L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sul portale aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi. Per i neo assunti sono predisposti incontri in cui sono formati sulle policy in materia di *compliance* (Codice Etico, Modello Organizzativo, procedura per le informazioni riservate, lettera insider dealing, ...).

La formazione: L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società. In particolare, il Gruppo prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, corsi online, post di aggiornamento sulla intranet aziendale, occasionali e-mail di aggiornamento, note informative interne.

#### **5.2. Consulenti, partner e fornitori**

Su proposta dell'OdV di Reply SpA potranno essere istituiti nell'ambito del Gruppo, ulteriori sistemi di valutazione per la selezione di consulenti, partner e fornitori, in aggiunta a quelli già previsti dal Gruppo.

Inoltre, saranno fornite a soggetti esterni al Gruppo (consulenti, partner e fornitori) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dal Gruppo anche in forza del presente Modello.



I soggetti esterni devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza delle società del Gruppo Reply che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D. Lgs. 231/2001.

Nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione o coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari (incluso il reato di corruzione tra privati) e reati di *market abuse* per conto o nell'interesse del Gruppo, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard, condivise con la Funzione Legale di Reply SpA, al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

## **6. Sistema disciplinare**

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

Il Modello adottato da Reply SpA prevede un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni o di comportamenti non coerenti con le previsioni del Modello stesso e/o del Codice Etico.

La previsione di un sistema sanzionatorio rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

### **6.1. Misure nei confronti di quadri e impiegati**

La violazione da parte dei dipendenti soggetti al CCNL delle regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai CCNL applicabili.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.





L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro e/o nel presente Modello può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale nel caso in cui siano violate le procedure richiamate e/o previste dal presente Modello (ad esempio, che si ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, si ometta di svolgere controlli, ecc.) o sia adottato un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza da Reply SpA con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- ammonizione scritta per le mancanze di minor rilievo;
- multa non superiore a tre ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; la multa e la sospensione sono previste per le mancanze di maggior rilievo. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia;
- licenziamento per mancanze con preavviso nel caso in cui il lavoratore adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;
- licenziamento per mancanze senza preavviso nel caso in cui il lavoratore adotti un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "*atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti*", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in Reply SpA, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

## **6.2. Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure richiamate e/o previste dal presente Modello o di adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più



idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

### **6.3. Misure nei confronti degli amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea degli azionisti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge; resta fermo che tali violazioni costituiscono inadempimento dell'obbligo di diligenza posto a carico degli Amministratori ai sensi dell'art. 2392 del Codice Civile.

### **6.4. Misure nei confronti dei sindaci**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea degli azionisti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge resta fermo che tali violazioni costituiscono inadempimento dell'obbligo di diligenza posto a carico dei sindaci ai sensi dell'art. 2407 del Codice Civile.

### **6.5. Misure nei confronti dei consulenti e dei partner**

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei partner delle regole di cui al Modello adottato da Reply SpA agli stessi applicabili o di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

## **7. Aggiornamento ed adeguamento del Modello**

Ai fini del relativo aggiornamento e/o adeguamento, il presente Modello sarà oggetto da parte dell'OdV a verifiche periodiche sugli aggiornamenti normativi, sugli atti e sulle procedure del Gruppo, nonché sulle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, al fine di verificare la rispondenza dei presidi di controllo corrispondenti.

Per quanto concerne le società controllate, tale verifica verrà effettuata sotto la supervisione dell'OdV di Reply SpA, salvo i casi in cui sia nominato un OdV (non coincidente con l'Organo Dirigente), secondo modalità che verranno definite da quest'ultimo.



## **PARTE SPECIALE**



## 8. Reati rilevanti

La presente Parte Speciale riporta le fattispecie delittuose contemplate dal D. Lgs. 231/2001 ritenute rilevanti ed illustra e definisce le attività che i Destinatari devono porre in essere affinché adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le norme/protocolli che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono:

- (i) alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- (ii) alle previsioni dello Statuto sociale;
- (iii) al Codice Etico;
- (iv) alle previsioni del Modello;
- (v) alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri Comitati Consiliari;
- (vi) alle risoluzioni degli Amministratori Delegati;
- (vii) alle policy e alle disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai relativi responsabili.

### 8.1. Principi di comportamento

Tutti i Destinatari si astengono dal:

- (i) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dal D. Lgs. 231/2001;
- (ii) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle differenti ipotesi di reato.

### 8.2. Approccio metodologico

Il processo che ha consentito di pervenire ad una mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001 e dei relativi presidi di controllo, al fine della valutazione del rischio potenziale di compimento di reati rilevanti, della corretta progettazione delle misure preventive e della valutazione del rischio residuo, è descritto nei capitoli che seguono.

Tale metodologia è stata applicata per la valutazione dei rischi relativamente alle aree di attività a rischio reato che fanno capo alla società Reply SpA, individuate secondo l'organigramma che è stato depositato agli atti della stessa (come di volta in volta aggiornato).

In fase di estensione dell'analisi dei rischi alle altre società del Gruppo è stato deciso di adottare la stessa metodologia di valutazione della "rischiosità", in relazione sia all'omogeneità del business, sia alla loro operatività e alle loro peculiarità organizzative.



Tale metodologia costituirà inoltre base di riferimento per tutti i successivi aggiornamenti degli schemi di analisi della “rischiosità” a seguito di cambiamenti organizzativi e/o di variazioni nell’operatività aziendale e/o aggiornamenti legislativi.

L’analisi che ha condotto all’identificazione delle attività sensibili ai fini della commissione degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001 si è svolta secondo un approccio basato sui rischi, ovvero sull’analisi per processi.

Il lavoro è iniziato con l’analisi della struttura organizzativa di Reply SpA acquisendo la seguente documentazione:

- Statuto;
- Poteri e procure;
- Disposizioni organizzative e organigramma;
- Comunicazioni interne;
- Procedure operative;
- Manuale e procedure del Sistema Qualità.

Per ognuna delle aree di attività a rischio reato si è provveduto ad identificare gli ambiti di rischio e le conseguenti attività in cui si estrinseca ciascun processo aziendale.



## 9. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

I reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti (anche di natura commerciale) con la Pubblica Amministrazione stessa (intesa in senso lato).

In relazione a tali reati, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- 1 Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con esponenti della pubblica amministrazione il cui ambito di rischio è:
  - la gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri esponenti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
  - la gestione dei rapporti con Soggetti Istituzionali e/o Enti Pubblici potenziali committenti al fine di acquisire informazioni utili all'individuazione di nuove opportunità di business.
- 2 Acquisizione di contratti con enti pubblici mediante trattativa privata ovvero partecipazione a procedure ad evidenza pubblica il cui ambito di rischio è:
  - la gestione dei rapporti con esponenti pubblici per l'acquisizione di incarichi di consulenza e/o outsourcing;
  - nell'ipotesi di acquisizione di incarichi a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, predisposizione della documentazione di offerta;
  - la negoziazione con gli Enti pubblici del contratto e/o delle relative condizioni di vendita.
- 3 Gestione delle attività progettuali nell'ambito di servizi resi ad enti pubblici ovvero che coinvolgono enti pubblici come parti interessate il cui ambito di rischio è:
  - la pianificazione delle attività e il kick-off di progetto;
  - la gestione degli stati avanzamento lavori ed emissione delle fatture;
  - la gestione di variazioni contrattuali e rinegoziazione delle condizioni di vendita, ivi comprese le variazioni delle fees previste;
  - la gestione delle informazioni e delle evidenze inerenti il lavoro svolto nell'ambito di un incarico acquisito da una P.A. o nell'ambito di un incarico che veda come parte o come soggetto interessato un Ente pubblico.
- 4 Implementazione e gestione di software il cui ambito di rischio è:
  - la gestione di un sistema informatico o telematico e dei relativi dati per conto di un ente pubblico.
- 5 Gestione dei rapporti con esponenti pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche e ispezioni sul rispetto della normativa medesima il cui ambito di rischio è:
  - la gestione amministrativa (es: adempimenti fiscali, rapporti con uffici tributari, rapporti con CCIAA, ufficio del Registro, Guardia di Finanza, ecc.) e relative verifiche ispettive;
  - la gestione del personale (es: rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, INPS, INAL, gestione convenzione enti pubblici (es: disabili, ecc.)) e relative verifiche ispettive;



- la gestione dei rapporti con esponenti pubblici (A.S.L., VVFF, Ispettorato del Lavoro, medico competente, ecc.) per gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, anche in occasione di ispezioni/ verifiche.
- 6 Gestione dei rapporti con le *authorities* il cui ambito di rischio è:
- la gestione degli adempimenti e dei rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi del GDPR e del D. Lgs. 196/03 per quanto applicabile;
  - la gestione dei rapporti con CONSOB anche in relazione allo svolgimento di incarichi resi in favore di società clienti quotate.
- 7 Gestione dei contenziosi il cui ambito del rischio è:
- la gestione dei rapporti con i magistrati competenti, con i loro consulenti tecnici ed ausiliari, nell'ambito di procedimenti amministrativi, civili o penali;
  - la gestione dei rapporti con i magistrati competenti, con i loro consulenti tecnici ed ausiliari, nell'ambito delle cause di lavoro.

Reply SpA ha implementato taluni specifici processi strumentali ad evitare la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto:

- 1 gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- 2 gestione degli omaggi, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- 3 gestione dei flussi monetari e finanziari;
- 4 selezione, assunzione e amministrazione del personale e gestione dei benefit;
- 5 gestione della consulenza;
- 6 selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti.

### **9.1. I principi generali di comportamento da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

I presidi procedurali necessitano della maggiore trasparenza possibile relativamente ai processi decisionali che riguardano i rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001. È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interessi nei confronti di esponenti della Pubblica Amministrazione.

A tal riguardo, Reply SpA ha ritenuto e ritiene tuttora indispensabile la divulgazione e conoscenza delle disposizioni del Codice Etico del Gruppo in relazione al quale viene periodicamente svolta un'attività di aggiornamento a beneficio del personale dipendente.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali è fatto divieto di:

- promettere, effettuare, assecondare il comportamento inducibile alla dazione di denaro o altra utilità a esponenti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto di Reply SpA o altre società del Gruppo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;



- riconoscere compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto di Reply SpA o altre società del Gruppo, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da esponenti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- erogare omaggi a esponenti pubblici o loro familiari;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

Inoltre, i rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione devono – nei limiti in cui ciò sia possibile – essere tenuti alla presenza di due esponenti di Reply SpA. In difetto, ciò potrebbe astrattamente elevare i rischi di commissione di reati corruttivi. Qualora il rapporto sia tenuto da un unico soggetto è opportuno che lo stesso rediga un *report* informativo indirizzato al proprio responsabile di riferimento.

Parimenti, in caso di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, la gestione di tali contatti deve avvenire, ove possibile, alla presenza di almeno due esponenti di Reply SpA; successivamente alla conclusione dell'attività ispettiva da parte di pubblici esponenti, i soggetti che vi hanno preso parte e/o assistito devono redigere un documento nel quale siano indicati: i nominativi dei soggetti coinvolti nell'ispezione, l'oggetto dell'ispezione e le eventuali decisioni che ne sono seguite.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico esponente, il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.
- In caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.
- In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio responsabile (in caso di dipendente) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formale richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Riveste una particolare importanza l'attività di monitoraggio e di rispetto delle procedure di Gruppo in relazione ai seguenti aspetti:

- gestione e erogazione di omaggi;
- gestione delle erogazioni liberali;





- modalità di ricorso all'attività di professionisti esterni e consulenti allo scopo di garantire che le prestazioni richieste al consulente siano effettivamente determinate da una esigenza aziendale;
- gestione delle carte di credito aziendali.

Inoltre, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse di Reply SpA, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard, condivise con la Funzione Legale di Reply SpA, al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

## **9.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- verifica periodica, del sistema di deleghe vigente e del rispetto della procedura di comunicazione delle variazioni agli enti interessati;
- raccolta ed armonizzazione delle procedure interne poste a presidio delle attività individuate come rischiose;
- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai responsabili delle diverse funzioni o da qualsiasi dipendente, nonché da terzi;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di audit e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/integrazioni.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione al Consiglio di Amministrazione. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori Delegati riferirà al Consiglio di Amministrazione e, nei casi più gravi, anche al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale.



## 10. Reati societari

Le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità in relazione ai reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- 1 Gestione della contabilità generale e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico, di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie, ed altri adempimenti in materia societaria il cui ambito di rischio è:
  - la gestione della contabilità generale e rilevazione, raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio e delle situazioni patrimoniali da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;
  - predisposizione dei progetti di bilancio civilistico da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - custodia delle scritture contabili e dei Libri Sociali e predisposizione relazioni, comunicazioni sociali e di mercato;
  - predisposizione delle situazioni economiche e patrimoniali relative alla gestione dei conferimenti, destinazione dell'utile, operazioni sul capitale e operazioni straordinarie;
  - attività strumentali propedeutiche a convocazioni/delibere assembleari e gestione dei rapporti con tale organo sociale;
  - rapporti con il Collegio Sindacale, revisori e soci relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio;
  - relazioni infragruppo o con parti correlate.
- 2 Acquisizione di contratti con clienti del settore privato il cui ambito di rischio è:
  - la gestione dei rapporti commerciali per l'acquisizione di commesse.
- 3 Gestione delle attività progettuali nell'ambito di servizi resi a clienti del settore privato il cui ambito di rischio è:
  - la pianificazione delle attività e il kick-off di progetto;
  - la gestione degli stati avanzamento lavori ed emissione delle fatture;
  - la gestione di variazioni contrattuali e rinegoziazione delle condizioni di vendita, ivi comprese le variazioni delle fees previste.

Unitamente all'individuazione delle aree di attività potenzialmente a rischio riferite ai rapporti con clienti del settore privato è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati in esame allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le relative fattispecie delittuose.

I processi di supporto o strumentali alla realizzazione dei reati societari previsti dal Decreto sono qui di seguito elencati:

- 1 gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- 2 gestione degli omaggi, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- 3 gestione dei flussi monetari e finanziari;
- 4 selezione, assunzione e amministrazione del personale e gestione dei benefit;
- 5 gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- 6 selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti.



### 10.1. La corruzione tra privati

Il reato di corruzione tra privati è stato introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al Decreto a seguito della promulgazione della legge del 6 novembre 2012, n. 190, cd. “Legge Anticorruzione”, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012).

La suddetta legge ha quindi esteso l’ambito di applicazione del Decreto anche a tale reato disciplinato dall’art. 2635 c.c. e richiamato nel Decreto stesso all’art. 25-*ter*, comma 1, lett. s-*bis*.

Il D. Lgs 15 marzo 2017, n. 38, ha altresì introdotto l’art. 2635-*bis* rubricato istigazione alla corruzione tra privati.

Con riferimento a tale reato, le aree a rischio sono rappresentate sia da quelle nel contesto delle quali potrebbe derivare un beneficio da un accordo corruttivo realizzato nell’interesse di Reply SpA, sia da quelle che potrebbero essere coinvolte in attività strumentali alla creazione di provviste in denaro (destinate a fini corruttivi) ovvero nella gestione di utilità che potrebbero essere utilizzate come illecita “retribuzione”.

Si riporta, di seguito, un elenco di processi aziendali ritenuti a potenziale rischio di commissione del citato reato, nonché di quei processi aziendali che, pur non essendo direttamente coinvolti nelle attività a rischio, potrebbero nondimeno realizzare le condizioni o preconstituire i mezzi e gli strumenti per la commissione del suddetto reato:

- fatturazione/ciclo attivo (ad es. tramite imposizione di un sovrapprezzo nella vendita di beni o servizi alla società di appartenenza del corrotto);
- fatturazione/ciclo passivo quale meccanismo di creazione della provvista (ad es. tramite emissione di fatture relative ad acquisti di merci inesistenti o in volumi differenti);
- accordi per la predeterminazione di clausole contrattuali di favore.

A copertura dei rischi sopra descritti, Reply SpA ha individuato taluni presidi e misure di contenimento, che possono riassumersi come di seguito:

- osservanza della procedura in tema di selezione e qualificazione dei fornitori;
- tracciabilità di tutte le fatture emesse dai fornitori a Reply SpA, tramite archiviazione nel sistema gestionale;
- presenza di una procedura di *pricing* per cui le eventuali variazioni in diminuzione, in caso di richiesta di sconto da parte del cliente, devono essere oggetto di necessaria approvazione da parte delle Funzioni interessate. Qualora detta richiesta di sconto risulti particolarmente significativa o comunque eccedenti le normali prassi in materia adottate da Reply SpA, la tematica viene rimessa ai Partners meeting.

In aggiunta, Reply SpA definisce i seguenti divieti, quali principi generali di comportamento che i Destinatari devono rispettare in relazione al reato in esame:

- divieto di intrattenere rapporti con soggetti qualificati di altre società, anche tramite interposta persona, nonché con soggetti terzi, operanti in ambiti a rischio strumentale o diretto rispetto alla commissione del reato in esame, se non da parte di quanti siano a ciò deputati secondo organigramma e funzionigramma di Reply SpA e secondo il sistema di deleghe e procure adottato dalla medesima;
- divieto di offrire o effettuare, direttamente e indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali di qualsiasi natura (compresa la gratuita disponibilità di servizi, finalizzata ad influenzare decisioni e transazioni), a soggetti qualificati di altre società, se non nel rispetto delle regole definite da Reply SpA in tema di elargizione di omaggi, i quali dovranno comunque rivestire modico o simbolico valore ed essere tali



da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;

- divieto di ricorrere a qualsivoglia forma di pressione, inganno e/o suggestione di soggetti qualificati appartenenti ad altra società, tali da influenzare i reciproci rapporti, con effetto distorsivo della concorrenza;
- divieto di effettuare pagamenti in contanti, salvo che di modico valore, nonché di effettuare pagamenti, versamenti o depositi su conti correnti diversi da quelli contrattualmente indicati e riferiti alle controparti negoziali;
- divieto di pagamento delle parcelle relative alle prestazioni ricevute dai consulenti, in mancanza di previa autorizzazione della funzione aziendale competente, nonché della previa attestazione dell'effettività della prestazione e valutazione della relativa congruità;
- divieto di erogazione di compensi o benefits a consulenti, collaboratori, partner commerciali di Reply SpA che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate.

## **10.2. I principi generali di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio rispetto ai reati societari**

I principi generali di comportamento prevedono che i Destinatari del Modello:

- si astengono dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali richiamate nel Modello;
- assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Reply SpA e del Gruppo;
- assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- osservano rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agiscono sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei soci e dei terzi in genere;
- non agiscono ponendo in atto comportamenti corruttivi verso amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro direzione e vigilanza di società terze, ed in primo luogo dei clienti e/o dei potenziali clienti, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione delle attività di Reply SpA e del Gruppo;
- assicurano il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà degli organi sociali;
- osservano le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne possano provocare una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;



- si astengono dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- effettuano con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- assumono un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa, di informazione e con gli analisti finanziari.

I Destinatari consentono al Collegio Sindacale ed alle società di revisione l'esercizio dei poteri che la legge loro affida. In particolare, è garantita al Collegio Sindacale ed ai sindaci individualmente la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

I Destinatari che abbiano conoscenza della richiesta di un socio di consultare la documentazione societaria segnalano il fatto all'unità organizzativa competente per i rapporti con gli azionisti.

Le aree di riferimento sono state oggetto di analisi dettagliate volte all'adeguamento del Sistema di Controllo Interno, nell'ambito amministrativo-contabile, ai requisiti della Legge 262/2005.

La valutazione del suddetto Sistema è finalizzata a limitare i rischi connessi alla non attendibilità o rappresentazione non veritiera e corretta dell'informativa economico-finanziaria di Reply SpA.

Nello specifico, con riferimento ai postulati di bilancio (esistenza e accadimento, completezza, valutazione e misurazione, diritti ed obblighi, presentazione ed informativa) e all'adeguatezza della segregazione dei compiti e ruoli, sono stati analizzati i seguenti processi aziendali:

- Ciclo attivo;
- Ciclo passivo;
- Contabilità Generale;
- Fiscale;
- Immobilizzazioni;
- Adempimenti societari;
- Tesoreria;
- Personale;
- Chiusura bilancio e consolidamento;
- Sistemi informativi.

Pertanto, per quanto riguarda tutti gli aspetti legati alla gestione della contabilità generale e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico, di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie, ed altri adempimenti in materia societaria della società Reply SpA e del Gruppo Reply, si rimanda alla documentazione predisposta per l'adeguamento della società ai dettami della Legge 262/2005 e al "Manuale delle procedure amministrativo-contabili".

Il sistema di controllo così definito e utilizzato dalla società Reply SpA fornisce anche una tutela rispetto al rischio di commissione dei reati societari previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.



### 10.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

Specificatamente, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.
- con riferimento alle altre attività a rischio:
  - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
  - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dagli esponenti di queste ultime;
  - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
  - esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



## 11. Reati in materia di abusi di mercato

L'area di attività a rischio che presenta profili di maggiore criticità in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 25-sexies del Decreto, risulta essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, la seguente:

- 1 Gestione delle informazioni privilegiate e "price sensitive" il cui ambito di rischio è:
  - la gestione del Registro dei soggetti rilevanti e dell'archivio comunicazioni al mercato;
  - la gestione delle informazioni "price sensitive" atta a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari emessi;
  - l'utilizzo delle informazioni "price sensitive" nello svolgimento dell'attività aziendale.

### 11.1. Le informazioni privilegiate

La nozione di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina dell'*insider trading*.

Secondo l'art. 180 TUF, per "informazione privilegiata" si intende quanto contemplato dall'art. 7, comma 1, lettere da a) a d), del Regolamento (UE) n. 596/2014 e ovvero una informazione:

- "avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati";
- "in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti";
- "in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati";
- "nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati".

In aggiunta a quanto precede, i paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del summenzionato Regolamento (UE), stabiliscono quanto segue:





- si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso;
- una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate;
- informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, per essi si intendono gli strumenti finanziari:

- 1) di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2-bis) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2-ter) non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali.

A tal riguardo, si evidenzia che gli strumenti di cui all'art. 1, comma 2, del TUF sono i seguenti:

- 1) valori mobiliari;
- 2) strumenti del mercato monetario;
- 3) quote di un organismo di investimento collettivo;
- 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- 5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti





o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

- 6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
- 7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- 8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- 9) contratti finanziari differenziali;
- 10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- 11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

## **11.2. I principi generali di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio rispetto ai reati di abusi di mercato**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari del Modello, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Gruppo, si attengano a regole di condotta aventi il fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia di abusi di mercato.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- indicare i principi di comportamento cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- disciplina dell'*internal dealing*;



- Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni (approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Reply SpA del 2 agosto 2018 e 14 marzo 2019);
- procedura interna in materia di "Tenuta ed aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate" (approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Reply SpA del 31 marzo 2006, come successivamente aggiornata).

Relativamente alle operazioni di acquisto di azioni proprie e alle attività di stabilizzazione le stesse dovranno essere effettuate nel rispetto delle normative di legge ed in conformità delle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

Reply SpA, al fine di prevenire la commissione di abusi di mercato, predispone programmi di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte Speciale sui reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e sulle relative procedure aziendali in essere.

Reply SpA, inoltre, in conformità alle prescrizioni di legge, ha provveduto ad istituire un Registro unico di Gruppo nel quale sono iscritte tutte le persone (fisiche o giuridiche) che hanno accesso in modo regolare od occasionale ad informazioni privilegiate concernenti il Gruppo Reply.

Le procedure aziendali che possono risultare rilevanti ai fini della prevenzione dei reati e degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale possono essere aggiornate dai competenti organi aziendali, anche su proposta o segnalazione dell'OdV.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi comportamentali qui descritti, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione anche all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto/organo competente in merito.

### **11.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al trattamento delle Informazioni Privilegiate, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione degli illeciti di abuso di mercato;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.



- con riferimento alle altre attività a rischio l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - svolgimento delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
  - svolgimento delle verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza;
  - valutazione periodica dell'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
  - esame delle eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



## **12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*septies*, che estende la responsabilità amministrativa delle società ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-*septies*, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per la società, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

I presupposti per definire il fatto colposo sono:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche;
- soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori;
- nella previsione del codice penale, le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice;
- il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., ricomprendono anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Il Gruppo Reply è assoggettato ai principi normativi previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul posto di lavoro e, in merito, ha provveduto a definire il seguente organigramma:

- il datore di lavoro che ha il potere di spesa;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- l'addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP);
- il preposto per la sicurezza;
- il medico del lavoro competente (medico del lavoro esterno);
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per le società del Gruppo rispetto alle quali si ponga il relativo obbligo normativo di nomina;
- addetti primo soccorso;
- addetti emergenze in caso d'incendio.

Con riferimento alle attività che possono presentare un rischio di commissione dei reati di



cui all'art. 25 *septies* del Decreto, è necessario distinguere le attività che possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore (e dalle quali, pertanto, può derivare la morte o la lesione di un lavoratore a seguito di infortunio o malattia professionale) dalle attività che possono comportare il rischio di commissione di uno dei reati qui considerati ed alle quali è specificatamente rivolto il Modello.

La valutazione delle attività che possono comportare un rischio di infortunio o malattia professionale, infatti, è oggetto del relativo Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") adottato e periodicamente aggiornato da Reply SpA in rapporto all'evoluzione dei fattori di rischio, delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi individuati o ad eventuali evoluzioni della normativa in conformità al presente Modello.

Le attività sensibili in relazione al rischio di commissione dei reati in esame sono, invece, costituite dalle attività necessarie ad assicurare un'efficiente gestione della sicurezza ed il corretto adempimento degli obblighi giuridici previsti dalla vigente normativa e principalmente relative ai seguenti profili:

- valutazione dei rischi;
- gestione emergenze;
- sorveglianza sanitaria;
- formazione e addestramento.

### **12.1. I principi generali di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme antinfortunistiche, della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

È fatto obbligo per tutti i Destinatari del Modello di rispettare ogni cautela possibile (anche non espressamente nominata) volta ad evitare la causazione di infortuni sul luogo di lavoro e quindi di danni al personale (anche di terze parti operanti in azienda). Reply SpA ha implementato gli opportuni standard di sicurezza in relazione alle attività dalla stessa svolte.

Secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza (forme di protezione oggettiva) ma deve intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c., sia speciali ex D. Lgs. n. 81/2008), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

In tale contesto, il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui s'intende integralmente richiamato, la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il DVR nonché le procedure di gestione delle emergenze) attraverso cui si individuano le situazioni ove ragionevolmente è possibile si manifestino degli eventi lesivi



riconducibili all'attività lavorativa in Reply SpA (e nel Gruppo).

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei dipendenti di Reply SpA, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa. In particolare, ciascun dipendente e più in generale ogni Destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso Reply SpA ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione ove messi a disposizione;
- segnalare immediatamente alle competenti funzioni le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare agli interventi formativi all'uopo organizzati;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri dipendenti o terzi;
- accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati.

I Destinatari che venissero a conoscenza di eventuali omissioni, inefficienze o trascuratezze nella gestione della sicurezza sul lavoro sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza.

## **12.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

È innanzitutto importante sottolineare che l'estensione dell'applicazione del Decreto ai delitti colposi (come i reati in esame) non pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del Modello, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'Organismo di Vigilanza. L'autonomia di funzioni proprie di detti soggetti non consente di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo; i diversi soggetti deputati al controllo svolgono infatti i propri compiti su piani differenti.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV si avvale di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio).



All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e dovrà ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.





### 13. Reati in violazione delle norme sul riciclaggio di denaro

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001 possono essere suddivise in due macrocategorie:

- attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra Reply SpA e soggetti terzi;
- attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.

Reply SpA ha implementato un sistema procedurale in materia di attività a rischio di riciclaggio che garantisce il rispetto dei seguenti obiettivi di controllo ex D. Lgs. 231/2001 costituito dalle seguenti attività:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, dei clienti e partner tramite, ad esempio, acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori avvalendosi di società specializzate;
- verifica della regolarità dei pagamenti;
- definizione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;
- monitoraggio sulle verifiche della Tesoreria (in merito a: rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti o altri strumenti anonimi per la gestione della liquidità, ecc.).

#### 13.1. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio Reato di riciclaggio

I Destinatari del Modello:

- si astengono dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 ovvero alla violazione dei principi del presente Modello;
- assicurano il regolare funzionamento di Reply SpA e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- forniscono all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

I principi di comportamento di seguito riportati, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni di volta in volta interessate dal singolo adempimento.

#### **Gestione dei conti correnti bancari**

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari e dei pagamenti devono:

- informare immediatamente il *Chief Financial Officer*, il Direttore Amministrativo e l'Organismo di Vigilanza, quando ritengano di aver individuato somme di denaro di provenienza illecita;
- non effettuare pagamenti non debitamente autorizzati a imprese/professionisti/terzi in genere non chiaramente identificabili;
- evitare di aprire conti correnti bancari se non ove muniti dei relativi poteri.



### **Gestione dei pagamenti**

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari e dei pagamenti devono:

- operare nel rispetto delle disposizioni aziendali, e più precisamente non effettuare pagamenti non autorizzati, non documentati o a persone non identificabili;
- evitare o ridurre al minimo pagamenti in contanti, comunque non superiori ai limiti di legge tempo per tempo in vigore.

È fatto divieto ai Destinatari di:

- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti di legge che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti a fornitori in contanti;
- effettuare pagamenti per cassa eccetto per limitate tipologie di acquisto (beni di uso comune, ad esempio cancelleria) e comunque per importi non superiori ai limiti di legge tempo per tempo applicabili;
- promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a esponenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi di Reply SpA o del Gruppo, anche a seguito di illecite pressioni;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto di Reply SpA o del Gruppo, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto. In merito, si veda anche quanto esposto in relazione al reato di "Corruzione tra privati" trattato nel capitolo sui Reati Societari.

### **Gestione degli incassi**

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari, finanziari e degli incassi, devono:

- operare nel rispetto di leggi, normative nazionali ed internazionali vigenti, principi di lealtà, correttezza, eticità e trasparenza, ed in generale del Codice Etico;
- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure tempo per tempo in vigore presso Reply SpA;
- limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni, servizi, consulenze;
- utilizzare la clausola di non trasferibilità per le operazioni a mezzo assegno bancario;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando tutta la documentazione.

È fatto divieto ai Destinatari di:

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in paesi esteri, ove ciò non sia giustificato dalla sottostante attività economica/commerciale;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- detenere/trasferire denaro contante (superiore ai limiti di legge tempo per tempo in vigore) o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori ai limiti di legge;



- richiedere il rilascio e l'utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi contrattuali in tal senso (quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati);
- ricevere incassi, trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di legge.

### **Contanti**

Non può essere accettato denaro contante per importi superiori ai limiti di legge di volta in volta in vigore. Nel caso sia accettato è necessario identificare il soggetto persona fisica che effettua l'operazione (riportando i dati del documento d'identità) e se l'operazione è ripetuta deve essere inoltrata segnalazione alla Funzione di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

### **Sponsorizzazioni e liberalità**

Non sono ammesse sponsorizzazioni o liberalità se:

- non approvate dal Presidente o dall'Amministratore Delegato o da altro soggetto munito dei relativi poteri di spesa in materia;
- prive di stima dei relativi impegni economici e non supportate da accordi formalizzati per iscritto;
- prive di idonea documentazione ai fini della tracciabilità della relativa operazione.

I Destinatari, hanno, infine, l'esplicito divieto di:

- negoziare, conseguire il possesso o nascondere denaro o beni di provenienza non chiaramente esplicita o illecita;
- sostituire, trasferire denaro o beni o compiere altre operazioni per ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare, utilizzare e/o investire in qualsiasi modo e forma, in attività economiche e finanziarie denaro o beni di provenienza non chiaramente esplicita o illecita;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altra utilità.

La documentazione sopra richiamata è messa agli atti di Reply SpA ed è a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto.

## **13.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare se siano fissati/determinati, da parte delle funzioni competenti, i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti per poter intraprendere rapporti commerciali con la società;



- verificare l'implementazione, da parte delle funzioni competenti, di una corretta procedura per la verifica della correttezza dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra Destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
- verificare la sussistenza di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- verificare l'adozione, da parte delle funzioni competenti, di corrette modalità di valutazione circa l'analisi della congruità economica degli investimenti effettuati;
- verificare l'adozione, da parte delle funzioni competenti, di programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.



## **14. Reati in violazione delle norme in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Mediante la promulgazione della legge n° 48 del 18 marzo 2008, con il cui art. 7 è stata prevista l'introduzione dell'art. 24-*bis* nell'impianto normativo del D. Lgs. n. 231/2001, il legislatore ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

L'introduzione dell'articolo 24-*bis* nel D.Lgs. 231/2001 risponde all'esigenza di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche anche con riferimento ai reati informatici più gravi.

L'area di attività a rischio che presenta profili di maggiore criticità potenziale risulta essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, la gestione dei sistemi informativi e dei documenti informatici ed in particolare le seguenti attività:

- *Maintenance* dell'hardware e del software aziendale;
- Gestione delle misure di sicurezza a protezione dei sistemi informatici e/o telematici;
- Gestione del processo di assegnazione dei codici di accesso ai sistemi informatici e/o telematici.

Reply SpA ha implementato un sistema procedurale in materia di gestione dei sistemi informativi e dei documenti informatici, a tutela dei rischi di commissione dei reati informatici di cui all'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001, che definisce:

- ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle singole fasi del processo;
- flussi informativi e documentali;
- flussi autorizzativi;
- attività di controllo e monitoraggio;
- modalità di gestione delle eccezioni;
- modalità di archiviazione della documentazione.

### **14.1. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti informatici**

I presidi procedurali necessitano la maggiore trasparenza e tracciabilità possibile nei processi di gestione dei sistemi informatici. A tal fine, i Destinatari devono assumere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che prevedono l'utilizzo dei sistemi informatici di Reply SpA.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001.

A tal riguardo è stato completato il processo di divulgazione e conoscenza delle disposizioni previste nelle policy emanate. In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali è fatto divieto di:

- acquisire, copiare e utilizzare, senza autorizzazione, o danneggiare software di Reply SpA o di terze parti;
- effettuare e/o distribuire copie del software o della documentazione da utilizzare all'interno di Reply SpA o per altri fini né per uso personale o altrui, inclusi clienti e membri delle rispettive famiglie;



- introdurre e/o utilizzare in Reply SpA software proveniente da fonti non autorizzate, incluso quello scaricato da Internet o che non prevede l'acquisto di licenze;
- utilizzare il sistema informativo di Reply SpA o quello personale in modo da intercettare abusivamente, interrompere o danneggiare l'attività di Reply SpA o l'attività di soggetti terzi o in modo da violare le norme o le leggi in merito;
- falsificare documenti informatici aventi efficacia probatoria;
- porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel presente Modello.

La documentazione sopra menzionata è messa agli atti di Reply SpA ed è a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto.

#### **14.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure e/o policy interne inerenti la tutela della proprietà intellettuale e la gestione dei sistemi informatici e altre attività volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



## **15. Reati in materia di violazione del diritto d'autore**

Il 15 agosto 2009 entra in vigore la Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, supplemento ordinario) che amplia il catalogo dei reati-presupposto introducendo nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo l'art. 25-novies concernente i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Tali disposizioni tutelano sia il diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera d'ingegno sia, seppur marginalmente, il diritto morale dell'autore a preservare la paternità dell'opera, nonché tutti i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore stesso. In particolare, tale aggiornamento appresta una forma di tutela diffusa da condotte illecite che riguardano la messa a disposizione del pubblico, attraverso rete telematica, di opere d'ingegno protette o la duplicazione e commercializzazione di software e banche dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE.

### **15.1. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di reati in materia di violazione del diritto d'autore**

Reply SpA nello svolgimento della propria attività e *mission* aziendale garantisce il costante e puntuale rispetto delle norme a tutela della proprietà industriale e intellettuale, e pertanto del software, delle banche dati elettroniche e/o telematiche, dei programmi per elaboratore e di ogni attività che possa esplicarsi tramite l'utilizzo di computer e l'accesso ad internet.

Reply SpA si è quindi dotata di apposite policy aziendali, valide per tutte le società del Gruppo, volte alla repressione delle potenziali attività illegali connesse con la copia e l'uso dei software aziendali.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali è fatto divieto di:

- effettuare copie non autorizzate del software aziendale;
- effettuare download/upload di software illegali (privi di regolare licenza);
- utilizzare o anche solo installare software illegali sugli elaboratori di proprietà di Reply SpA, che siano per uso individuale o che forniscano servizi ad utenti interni a Reply o esterni.

I processi di gestione dei software asset sviluppano le policy menzionate indicando le responsabilità, le attività, gli strumenti e gli output necessari. Nello specifico, essi si articolano nelle seguenti fasi:

- responsabilizzazione del personale;
- monitoraggio delle attività per verificare la conformità alle policy;
- esecuzione di eventuali azioni correttive e, se necessario, disciplinari;
- predisposizione della documentazione necessaria per attestare l'attuazione degli adempimenti agli Organismi pubblici preposti ai controlli.

### **15.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;





- svolgere verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure e/o policy interne inerenti la tutela della proprietà intellettuale e la gestione dei sistemi informatici e altre attività volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



## **16. Reati in materia di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare – Intermediazione illecita**

### **16.1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, mediante l'introduzione dell'art. 25-*duodecies* nel D.Lgs 231/2001, ha ampliato i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche alle fattispecie disciplinate dall'articolo 22, comma 12, del D.Lgs. 286/1998 (c.d. Testo unico dell'immigrazione), sanzionando i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o lavoratori il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato; la sanzione si applica nel caso in cui i lavoratori occupati siano più di tre, oppure minori in età non lavorativa o ancora esposti a situazioni di grave pericolo in ragione alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Lo scopo della norma è quello di sanzionare l'ente-datore di lavoro che ricorra alla pratica, considerata particolarmente grave, di sfruttamento di personale straniero irregolare con abuso della posizione di inferiorità proprio di quest'ultimo. La sanzione in capo all'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ricorre peraltro solo nei casi più gravi di ripetitività del comportamento illecito (i lavoratori irregolari siano tre o più) ovvero di particolare riprovevolezza dello stesso (i lavoratori siano minori in età non lavorativa o esposti a situazioni di grave pericolo in ragione alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro).

### **16.2. I principi generali di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

In via generale, ai Destinatari del Modello è richiesto di:

- osservare e garantire l'osservanza, all'interno di Reply SpA di tutte le norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di cui all'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001.

È inoltre previsto, a carico dei Destinatari, l'espresso divieto di:

- favorire e/o promuovere l'impiego, alle dipendenze di Reply SpA, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;
- ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio esponendoli a situazioni di grave pericolo, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo.

È fatto inoltre divieto di assegnare incarichi di fornitura o di prestazione di servizi a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il fondato sospetto, dell'utilizzo di lavoro straniero irregolare da parte del fornitore o del mancato rispetto delle norme a tutela del lavoratore e in materia di immigrazione.

### **16.3. Intermediazione illecita**

In relazione alla fattispecie del reato di cui all'art. 603-bis c.p. "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" (richiamato dall'art. 25-*quinquies* del Decreto), la legge n. 199/2016 ha introdotto importanti novità in materia di contrasto al fenomeno del cosiddetto



“caporalato” e ha apportato un ampliamento della platea dei soggetti attivi del reato con l’estensione della punibilità non solo al “caporale”, ma anche al “datore di lavoro”.

Con l’espressione “caporalato” si definisce un sistema informale di reclutamento e sfruttamento di manodopera, in base al quale un “caporale”, dietro corrispettivo, ingaggia, per conto del proprietario di un’azienda, dei lavoratori, sfruttando lo “stato di bisogno” in cui essi si trovano.

Il reato, pur essendo maggiormente diffuso nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia, può riguardare anche altri settori come la cura familiare, le attività commerciali e quelle dei servizi.

In tale contesto, assumono particolare rilievo il processo di ricerca, assunzione e inserimento del personale, oltre al processo di gestione dei fornitori.

Pertanto, l’attività di valutazione dei rischi svolta da Reply SpA ha tenuto conto non solo del personale interno, ma anche dei lavori e dei servizi appaltati a terzi.

#### **16.4. I principi generali di comportamento da tenere nell’ambito del rispetto delle norme in materia di intermediazione illecita**

Ai fini della presente Parte Speciale e con riferimento al reato in esame, sono stati individuati i seguenti principi di comportamento cui i Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività a rischio devono attenersi.

Pertanto, i Destinatari nell’ambito dell’attività di controllo loro attribuita, devono:

- svolgere tutte le attività a rischio conformandosi alle leggi vigenti, ai principi di governance di Reply SpA, alle norme del Codice Etico e ai principi generali di comportamento enucleati nel presente Modello;
- attenersi a quanto disciplinato dalle procedure implementate da Reply SpA;
- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure tempo per tempo in vigore;
- procedere all’identificazione delle controparti in operazioni di acquisto di beni, servizi e prestazioni;
- garantire lo svolgimento di una valutazione dell’integrità, onestà ed affidabilità delle controparti contrattuali, attraverso una specifica analisi di background che consideri eticità, competenze di natura tecnica, solidità patrimoniale e finanziaria delle stesse;
- mirare all’accertamento dell’identità delle controparti e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono (attraverso, ad esempio, la raccolta di dati e documentazione quali denominazione, sede legale e codice e/o domicilio fiscale, atto costitutivo e statuto, poteri di rappresentanza e dei dati identificativi degli amministratori delle controparti);
- consentire la tracciabilità delle attività di controllo svolte.

È fatto esplicito divieto ai Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato prevista dall’articolo 25-*quinqies*;
- porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie di reato qui prevista, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del reato medesimo;
- occupare presso Reply SpA e/o le società del Gruppo lavoratori minorenni, in



- violazione delle disposizioni di legge che regolano la materia;
- sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali, a titolo esemplificativo: offrire ai lavoratori una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, ovvero imporre ai lavoratori condizioni di lavoro in violazione sistematica della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, o ancora esporre i lavoratori a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale a causa della violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, infine esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
  - selezionare fornitori, partner e consulenti non ispirandosi ai principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza e sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

### **16.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli a campione, diretti a verificare il corretto svolgimento delle attività connesse alle attività a rischio relative ai reati previsti dalla presente Parte Speciale, anche in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure aziendali all'uopo implementate. A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza deve essere garantito, da parte di tutta la struttura di Reply SpA, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



## 17. Reati tributari

I reati tributari originariamente introdotti nel Decreto e disciplinati dal D. Lgs. 74/2000, sono i seguenti:

- Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Il D. Lgs. 75/2020, denominato “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, ha dato attuazione alla cd. Direttiva PIF apportando ulteriori modifiche al novero dei reati tributari contemplati dal Decreto. In particolare, è stato aggiunto il richiamo ai reati previsti dal D. Lgs. 74/2000 ai seguenti articoli:

- 4, dichiarazione infedele;
- 5, omessa dichiarazione;
- 10-*quater*, indebita compensazione.

La rilevanza ai sensi del Decreto di tali ultimi reati è peraltro subordinata alla loro commissione “*nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro*”.

Le aree di attività a rischio commissione dei reati tributari compresi nel D. Lgs. 231/01 che presentano profili di maggiore criticità potenziale risultano essere:

- Gestione della contabilità passiva e della contabilità generale;
- Rapporti con i fornitori;
- Predisposizione dei progetti di bilancio civilistico;
- Custodia delle scritture contabili;
- Relazioni infragruppo;
- Predisposizione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.

### 17.1. Principi di comportamento da tenere nell’ambito delle attività a rischio di reati tributari

Le attività e i processi che presentano profili di criticità potenziale sono mappate all’interno del “Manuale delle procedure amministrativo-contabili” che definiscono anche gli iter approvativi tracciati dal sistema informativo contabile mediante apposito workflow.

Il sistema di controllo così definito e utilizzato dalla società Reply SpA fornisce una tutela rispetto al rischio di commissione di reati tributari previsti dal Decreto.

Fermo quanto precede, nell’esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare o comunque agevolare la commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nelle attività di gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio devono:

- rispettare le regole e i principi contenuti nel Codice etico e ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno;



- osservare, nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, un comportamento corretto, trasparente e pienamente conforme alle norme di legge e regolamentari, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e sull'evoluzione delle relative attività;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare e mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo nonché di quella utilizzata nell'ambito delle attività assembleari;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate; assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- attuare un sistema di controllo sui clienti e fornitori al fine di evitare che la società entri in contatto con enti fittizi, ad esempio le società cd. "cartiere";
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- astenersi dall'effettuare prestazioni, pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere, o che potrebbero essere effettuate per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute.

I Destinatari hanno, inoltre, l'esplicito divieto di:

- trasferire denaro o beni o altre utilità o compiere altre operazioni al fine di sottrarli all'azione coattiva dell'Amministrazione Finanziaria;
- utilizzare strumenti non istituzionali per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altra utilità.

Al fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio di commissione dei reati menzionati nella presente Parte Speciale, Reply SpA:

- ha implementato procedure che disciplinano i processi di acquisto, al fine di garantire la separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza (nel rispetto delle soglie di autorizzazione di spesa predefinite), la tracciabilità delle operazioni svolte e l'identificazione delle responsabilità relative alle funzioni coinvolte;
- utilizza, ove possibile, sistemi gestionali che verifichino la coerenza delle informazioni relative agli acquisti e ai fornitori, e che – se possibile – blocchino i processi di acquisto qualora le informazioni inserite non siano coerenti con quelle preimpostate nel sistema, ad esempio qualora il prezzo di acquisto di un prodotto/bene/servizio/consulenza non sia coerente con i corrispettivi concordati con il fornitore oppure qualora l'autorizzazione alla spesa provenga da un soggetto non autorizzato;
- utilizza, ove possibile, sistemi gestionali che verifichino la coerenza delle informazioni relative alle vendite e ai clienti, e che blocchino i processi di vendita qualora le informazioni inserite non siano coerenti con quelle preimpostate nel sistema;



- conserva la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio, al fine di permettere la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- sottopone i fornitori ad un processo di selezione che non si basa unicamente sulla valutazione economica della prestazione, ma altresì su ulteriori criteri aggiuntivi tra cui, ad esempio, la capacità degli stessi di fornire i prodotti/beni/servizi/consulenze richiesti, nei tempi e con le modalità concordate;
- monitora le prestazioni dei consulenti, degli appaltatori o dei fornitori con documentazione da conservare al fine di permettere controlli successivi e il tracciamento dell'attività;
- inserisce nei contratti clausole che contemplino il rispetto da parte del consulente, appaltatore o fornitore dei principi di cui al D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico, nonché la dichiarazione di loro ottemperanza agli adempimenti indicati nel Modello e nel Codice Etico stesso;
- garantisce che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e nell'ambito delle proprie competenze;
- garantisce che eventuali sconti siano stati preventivamente approvati coerentemente con le procedure aziendali;
- garantisce la tracciabilità di tutte le operazioni compiute.

Inoltre, nei processi implementati da Reply SpA relativi alle attività sensibili richiamate nella presente Parte Speciale, è necessario che:

- vi sia distinzione tra i soggetti che si occupano del calcolo delle imposte e della predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed i soggetti che si occupano di verificare le informazioni e sottoscrivere le dichiarazioni;
- le dichiarazioni fiscali siano sottoscritte da esponenti di Reply SpA muniti di idonei poteri;
- le attività di elaborazione delle imposte siano svolte anche con il supporto di un consulente esterno;
- vi sia distinzione tra i soggetti richiedenti i pagamenti ed i soggetti che li autorizzano.

Si rimanda altresì a quanto esposto al capitolo sui Reati Societari.

## **17.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza:

- monitora l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati tributari, attraverso incontri periodici con il Dirigente Preposto;
- acquisisce le relazioni della società di revisione al Comitato Controllo e Rischi, vigilando sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- esamina eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitora l'esito delle ispezioni svolte dall'Amministrazione Finanziaria.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.